



CORTE DEI CONTI

DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

*Alle Organizzazioni sindacali - Area
Dirigenza CISL FP, ANMI
ASSOMED SIVEMP FPM, CIDA
FC, FLEPAR, UIL FP, UNADIS,
DIRSTAT-FIALP-UNSA*

OGGETTO: Informativa alle OO.SS. – Bozza di schema di decreto del S.G..

Si trasmette, per l'informativa alle OO.SS in indirizzo, la bozza dello schema di decreto del Segretario Generale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente coordinatore

Luigi Galasso



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 100, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare l'art. 4, attuativo della citata disposizione di rango costituzionale;

VISTI i principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti;

VISTO il proprio decreto n. 179 in data 10 agosto 2026 con il quale è stato adottato, per il triennio 2025-2027, il "Piano Integrato Triennale" della Corte dei conti (PIT CdC);

VISTE le deliberazioni delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/2018/Cons. nell'adunanza del 15 febbraio 2018 e n. 2/SSRRCO/QMIG/19 nell'adunanza del 21 gennaio 2019, le cui considerazioni e conclusioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato con il parere n. 640/2021 reso in data 16 giugno 2021;

VISTO l'art. 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 nel quale è previsto che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi [...] Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età"*;

TENUTO CONTO dell'elevato tasso di *turn over* per il triennio 2026/2028, che comporterà l'esigenza di garantire la continuità funzionale attraverso attività di tutoraggio e di affiancamento del personale rimasto in servizio ai neoassunti;

RITENUTO che la possibilità di trattenimento in servizio debba essere limitata al personale con comprovata specializzazione e in possesso di una valutazione media nel triennio non inferiore a 99/100;

CONSIDERATO che il trattenimento in servizio è da intendersi necessario soltanto qualora si tratti di attività connesse all'esigenza di portare a termine:

- a) procedimenti per i quali, in relazione alla intrinseca complessità, sono necessari l'esperienza e l'approfondita conoscenza acquisita dal personale specificamente individuato;
- b) attività legate al completamento di procedure caratterizzate dalle scadenze obbligatorie nel corso dell'anno per le quali si rende necessaria l'attività di affiancamento e tutoraggio per l'intero ciclo della procedura fino alla conclusione dell'esercizio finanziario;

RITENUTO infine che la durata del trattenimento in servizio debba essere commisurata all'esigenza di preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

DISPONE

Art. 1

1. A far data dal 1° gennaio 2027, il trattenimento in servizio per il personale dirigenziale e non dirigenziale, fino al settantesimo anno di età, su iniziativa di questo Istituto potrà essere consentito nella misura massima del 10% delle facoltà assunzionali disponibili, nel rispetto dei seguenti requisiti e criteri, da ritenersi inderogabili:
 - esigenze organizzative che richiedono attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti al fine di garantire la continuità del servizio;
 - esigenze funzionali non diversamente assolvibili, in funzione della complessità della prestazione, espletabile solamente dal personale specificamente individuato;
 - necessità di portare a termine procedimenti per i quali sono richieste particolare esperienza e specifica conoscenza della materia.
2. Il trattenimento in servizio è da intendersi necessario qualora si tratti di attività legate al completamento di procedure caratterizzate dalle scadenze obbligatorie nel corso dell'anno, per cui si rende necessaria l'attività di affiancamento e tutoraggio per l'intero ciclo della procedura fino alla conclusione dell'esercizio finanziario.
3. Il personale specificamente individuato deve essersi distinto per merito e per comprovata specializzazione ed essere, altresì, in possesso di una valutazione media nel triennio non inferiore a 99/100.

Art. 2

Con particolare riferimento al personale dirigenziale, è possibile trattenere in servizio il dirigente confermando o conferendo (nuovi) incarichi anche per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 3

Il trattenimento opera senza soluzione di continuità tra l'ultimo giorno di servizio del dipendente disponibile e la sua prosecuzione dell'attività lavorativa; quindi, è esclusa

qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che comunque abbia cessato il servizio.

Art. 4

Ciascuna proposta di trattenimento in servizio è formulata dal competente Vertice istituzionale sentito il dirigente di riferimento. La proposta è indirizzata al Segretario generale che decide, previa istruttoria a cura della Direzione Generale Risorse Umane, su parere conforme di un'apposita commissione composta dai Vice Segretari generali e da tutti i Dirigenti generali.

Art. 5

Le proposte relative a ciascun anno devono pervenire al Segretario generale, esclusivamente a mezzo posta elettronica istituzionale, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.

Per il solo anno 2027 il termine perentorio di cui al precedente comma è eccezionalmente prorogato al 15 ottobre 2027.

Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti.

Franco Massi